



FEDERAZIONE CONF.SAL-UNSA
COORDINAMENTO NAZIONALE BENI CULTURALI

c/o Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma
Tel. 06.67232889 - Tel./Fax 0667232348 - Fax Tiscali 1786070337
info@unsabeniculturali.it - www.unsabeniculturali.it

Prot. n. 585/13

Roma, 26 marzo 2013

A tutti i Dirigenti Sindacali CONF.SAL-UNSA Beni Culturali
A tutte le R.S.U. CONF.SAL-UNSA Beni Culturali
A tutti i lavoratori del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

LORO SEDI

COMUNICATO N. 07/13

27 MARZO 2013
RIUNIONE DI CONTRATTAZIONE NAZIONALE
Innalzamento del limite di un terzo
delle turnazioni festive dell'anno fino
alla metà dei giorni festivi dell'anno;
Turnazioni;

Si comunica che il giorno **27 marzo 2013**, alle ore **10,00** - presso la sala della Biblioteca di via del Collegio Romano n.27, si svolgerà la riunione con i seguenti punti posti all'ordine del giorno.

- 1. Innalzamento del limite di un terzo delle turnazioni festive dell'anno fino alla metà dei giorni festivi dell'anno;**
- 2. Turnazioni;**

Si trasmette il relativo materiale.

Cordiali saluti

IL COORDINAMENTO NAZIONALE
CONF.SAL-UNSA Beni Culturali



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione generale per l'Organizzazione, gli Affari generali, l'Innovazione, il Bilancio ed il Personale
Servizio IV

Accordo sul superamento del numero dei turni festivi

L'Amministrazione e le OO.SS.

VISTO l'Accordo riguardante le tipologie degli orari di lavoro, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del CCNL 16 maggio 1995, sottoscritto in data 12 gennaio 1996;

RILEVATA la necessità, per esigenze di organizzazione del lavoro ed al fine di consentire l'apertura degli istituti e dei luoghi della cultura del Ministero, di elevare, ai sensi della normativa contrattuale sopracitata, alla metà dei giorni festivi dell'anno il numero dei turni festivi nell'anno 2013;

VISTO il progetto nazionale denominato "Apertura quotidiana con orari ampliati, anche nei giorni festivi, dei musei, delle gallerie, dei monumenti, dei siti archeologici, degli archivi e delle biblioteche";

CONCORDANO

Art.1) Al fine di garantire l'apertura in tutti i giorni festivi di musei, gallerie, monumenti e siti archeologici è consentito per l'anno 2013, in conformità all'Accordo riguardante le tipologie degli orari di lavoro, sottoscritto in data 12 gennaio 1996 ai sensi dell'art. 19, comma 5, del CCNL 16 maggio 1995, il superamento del limite di un terzo delle turnazioni festive dell'anno fino alla metà dei giorni festivi dell'anno.

Art. 2) Le parti, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, concordano di demandare alla contrattazione collettiva integrativa in sede locale la valutazione definitiva, sulla base delle specifiche esigenze organizzative degli Istituti interessati, in merito alla possibilità di elevare alla metà dei giorni festivi dell'anno il limite di 1 | 3 dei turni festivi dell'anno.

Gli accordi sottoscritti, ai sensi delle presenti disposizioni, in ambito locale saranno sottoposti al monitoraggio in sede di contrattazione nazionale anche ai fini del raggiungimento dei limiti di prestazione prevista dalla normativa contrattuale.

Roma, 27 marzo 2013

PER L'AMMINISTRAZIONE

PER LE OO.SS.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale

Servizio IV

Linee di intesa in ordine alla tipologia oraria della turnazione L'AMMINISTRAZIONE E LE OO.SS

- 1) La turnazione prevede un periodo di lavoro di almeno 6 ore continuative, articolato in tipologie che fanno riferimento ai seguenti orari:
 - tipologia antimeridiana, con inizio dalle ore 6,00;
 - tipologia pomeridiana, con inizio dalle ore 14,00;
 - tipologia notturna, con inizio dalle ore 22,00.

Non costituiscono, comunque, turnazioni e non comportano il relativo compenso, i rientri pomeridiani per completamento dell'orario di lavoro né quelli effettuati per l'espletamento di lavoro straordinario, fatta eccezione per le articolazioni di orario di almeno 9 ore continuative, individuate per particolari esigenze inerenti al servizio di apertura al pubblico,

Il sistema della turnazione è finalizzato a garantire la più ampia apertura al pubblico di musei, aree archeologiche, siti monumentali, biblioteche e archivi, nonché in alcune particolari sedi di Istituti centrali che erogano servizi culturali al pubblico assimilabile a quelli erogati nei musei, negli archivi e nelle biblioteche. La turnazione è utilizzabile anche nelle strutture di staff degli Uffici e degli Istituti centrali e territoriali per consentire la più ampia apertura e funzionalità degli stessi. La turnazione, pertanto, non costituisce un sistema a libera partecipazione, ma un sistema rigidamente programmato per consentire la copertura dell'orario di servizio.

- 2) Alla organizzazione del lavoro su turni si fa ricorso, mediante programmazione, esclusivamente qualora le altre tipologie di orario ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio, e comunque secondo il criterio della massima funzionalità ed economicità.
- 3) Nell'ambito di ogni Istituto la programmazione deve prevedere, a livello individuale, un numero di turni pomeridiani feriali pari a quello dei turni antimeridiani feriali. Il bilanciamento del numero dei turni antimeridiani e pomeridiani, in fase di consuntivo, avviene a livello di Istituto.
- 4) Al personale che svolge turnazioni è corrisposta una retribuzione che è finalizzata a compensare il disagio derivante dall'articolazione dell'orario di lavoro avvicendato secondo ritmi discontinui ancorché prestabiliti. Al personale che svolge anche solo turnazioni notturne, festive o di almeno 9 ore giornaliere viene corrisposto il relativo compenso indipendentemente dall'effettuazione in alternanza di almeno due turni esistenti nell'Istituto.
- 5) Il compenso per la turnazione è erogato anche in presenza di ore lavorative non prestate, per consentiti motivi del dipendente, fatto salvo l'obbligo di recupero delle medesime ore, nella medesima tipologia di turnazione. Le ore non prestate non devono pregiudicare la funzionalità dei servizi.
- 6) Nel caso di accavallamento di turni, programmati per particolari necessità e sempre con la finalità ultima di fornire un miglior servizio ai fruitori dei servizi culturali, spetta la corresponsione del compenso relativo al turno attuato per un

- maggior numero di ore. Qualora il numero delle ore sia di eguale durata in entrambe le tipologie di turno, il compenso sarà determinato dalla media aritmetica degli importi previsti per le turnazioni interessate.
- 7) La riduzione dell'orario di lavoro delle 35 ore, così come previsto dall'art. 25 del CCNL 1998/2001 è applicata al personale che all'interno degli Istituti con apertura al pubblico per almeno 11 ore al giorno per almeno sei giorni a settimana (musei, aree archeologiche, siti monumentali) e cinque giorni a settimana (biblioteche e archivi), effettuati come media mensile almeno 16 turnazioni effettivamente rese (nel caso di svolgimento anche di turnazioni antimeridiane feriali e pomeridiane feriali il numero complessivo delle stesse deve essere uguale) o come media mensile di almeno 10 turnazioni notturne effettivamente rese. Qualora il numero delle ore delle singole prestazioni sia di eguale durata nelle due tipologie di turno, l'imputazione sarà svolta con alternanza. La ripartizione del personale nei vari turni dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno. La partecipazione ai turni deve essere ripartita equamente e a rotazione tra il personale chiamato a svolgere le turnazioni.
 - 8) Tra un turno e quello successivo deve essere previsto un intervallo non inferiore a 12 ore nell'arco delle ventiquattro ore. La durata del cambio dei turni non può superare i 30 minuti.
 - 9) Il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non può essere superiore a otto. Il predetto limite può essere aumentato fino a dieci. Il numero dei turni festivi effettuabili nell'anno da ciascun dipendente non può essere superiore ad un terzo dei giorni festivi dell'anno. Il predetto limite può essere elevato, previo accordo con le Organizzazioni sindacali, alla metà dei giorni festivi dell'anno, per consentire l'apertura degli istituti culturali in tutti i giorni festivi.
 - 10) Il turno notturno, di norma, non si istituisce dove è già presente il servizio di caserato. Si prevede la rimodulazione o soppressione del turno notturno in presenza di impianti di sicurezza adeguati.
 - 11) Sono escluse dai turni notturni le donne dal momento dell'accertamento della gravidanza e fino al compimento di un anno di vita del bambino. E' escluso, a domanda, dalla effettuazione dei turni notturni il seguente personale:
 - a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a 3 anni o in alternativa il padre convivente con la medesima;
 - b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di figlio convivente di età inferiore a 12 anni;
 - c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della L. 104/92 e successive modificazioni;
 - 12) Il personale di cui al comma precedente può essere escluso, a domanda, dalla effettuazione dei turni pomeridiani compatibilmente con le esigenze di servizio.
 - 13) L'organizzazione per turni si definisce con apposito ordine di servizio del Capo d'Istituto, previa informativa alle Organizzazioni sindacali e alle RSU e successivo esame congiunto ai sensi della normativa vigente. Gli orari dei turni decorrono dall'inizio del mese successivo e rimangono in vigore per almeno 6 mesi.
 - 14) Nel caso in cui sia eliminato il servizio notturno in virtù della installazione degli impianti antintrusione o antincendio si può ricorrere all'istituto della reperibilità per il personale strettamente necessario. La reperibilità in generale è prevista nelle fattispecie e per i criteri indicati nell'art. 8 dell'accordo Aran/OO.SS. del 12 gennaio 1996. Il personale in reperibilità deve garantire tempi di intervento che non eccedano i 30 minuti. L'importo previsto per un periodo di reperibilità di 12 ore è pari ad euro 18,00, come indicato nell'accordo del
 - 15) 17. Gli Istituti rendono pubblici trimestralmente gli elenchi del personale che effettua le turnazioni con i relativi compensi percepiti.

Si fa, infine, presente che in alternativa al sistema delle turnazioni e in relazione a prevedibili esigenze di servizio di determinati uffici e servizi, è possibile ricorrere all'istituto dell'orario plurisettimanale previsto dall' art. 2 del CCNL sulle "Tipologie degli orari di lavoro" del 12 gennaio 1996 che è specificatamente preordinato a fronteggiare le particolari necessità organizzative e funzionali delle amministrazioni, soprattutto qualora queste siano connesse a prevedibili picchi di attività o ad esigenze stagionali.

Tale particolare articolazione oraria si sostanzia nella possibilità di programmare, per un arco temporale più ampio (mensile e plurimensile), una diversa distribuzione del tempo di lavoro ordinario dei dipendenti (36 ore settimanali), in modo da aumentare l'orario settimanale nei periodi di maggiore attività e di ridurlo in altri.

In altri termini, la programmazione dell'orario plurisettimanale consente di realizzare l'obiettivo di incrementare le "ordinarie" prestazioni lavorative nella settimana o settimane con più intensità di impegni o di scadenze, (ad esempio, mediante un maggior numero di rientri obbligatori pomeridiani o con altre idonee soluzioni) e, contestualmente, diminuire le "ordinarie" prestazioni di lavoro nei periodi di minor intensità lavorativa.

A titolo esemplificativo, se l'esigenza è quella di portare, per un determinato periodo, a 42 ore settimanali l'orario "ordinario" di lavoro, si potrà contestualmente prevedere il recupero della maggiore attività svolta, riducendo, per un periodo corrispondente, l'orario a 30 ore settimanali, mediante la diminuzione delle prestazioni giornaliere o l'eliminazione, in tutto o in parte, dei rientri pomeridiani.

L'istituto in esame rappresenta un importante strumento di flessibilità gestionale in quanto rende possibile adattare l'orario alle effettive e variabili necessità correlate all'attività istituzionale degli Istituti e degli Uffici, senza aggravii economici a carico del bilancio dello Stato e consente di alternare, nel corso dell'anno, periodi di orario settimanale più lungo rispetto a quello ordinario (36 ore) a periodi con orario settimanale ridotto.

Si precisa, al riguardo, che il CCNL individua alcuni criteri applicativi che sono:

- definizione di un limite massimo dell'orario di lavoro a 44 ore settimanali;
- possibilità di articolare i periodi di minore o maggiore concentrazione dell'orario di lavoro, rispettivamente, per un massimo di 13 settimane;
- previsione che la programmazione dei periodi di oscillazione in aumento o riduzione dell'orario settimanale di lavoro sia contestuale e avvenga di anno in anno.

La predetta tipologia oraria è stata anche confermata dal decreto legislativo n. 66 del 2003 e successive modificazioni concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, che è stato emanato in attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/104/CE, che ha anche ribadito la competenza della contrattazione collettiva per la definizione degli aspetti collegati alle modalità attuative. Tale programmazione va, infatti, definita, di norma, una volta all'anno a seguito di esame con le OO. SS., secondo le forme previste dal CCNL.

PER L'AMMINISTRAZIONE

PER LE OO.SS



Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione generale per l'Organizzazione, gli Affari generali, l'Innovazione, il
Bilancio ed il Personale
Servizio IV

TURNAZIONI

Ipotesi di accordo

L'AMMINISTRAZIONE E LE OO.SS.

VISTE le disposizioni normative e contrattuali vigenti;

PREMESSO che il sistema della turnazione è finalizzato a garantire la più ampia apertura al pubblico di musei, aree archeologiche, siti monumentali, biblioteche e archivi, nonché in alcune particolari sedi di Istituti centrali che erogano servizi culturali al pubblico assimilabile a quelli erogati nei musei, negli archivi e nelle biblioteche. La turnazione è utilizzabile anche nelle strutture di staff degli Uffici e Istituti centrali e territoriali per consentirne l'apertura e la funzionalità degli stessi.

Concordano

1. Al personale che svolge turnazioni è corrisposta una retribuzione che è finalizzata a compensare il disagio derivante dall'articolazione dell'orario di lavoro avvicendato secondo ritmi discontinui ancorché prestabiliti, secondo i seguenti importi

a) Turnazione antimeridiana feriale della durata di almeno 6 ore:

I e II AREA: € 5,00
III AREA: € 7,00

b) Turnazione pomeridiana feriale della durata di almeno 6 ore:

I e II AREA: € 10,00
III AREA: € 14,00

c) Turnazione notturna feriale della durata fino a 12 ore:

F3-F4-F5-F6-F7	III AREA	€ 31,00
F1-F2	III AREA	€ 22,00
F2-F3-F4-F5-F6	II AREA	€ 21,00
F1	II AREA	€ 19,00
FI-F2-F3	I AREA	€ 19,00

d) Turnazione antimeridiana festiva della durata di almeno 6 ore:

F3-F4-F5-F6-F7	III AREA	€ 56,00
F1-F2	III AREA	€ 40,00

F2-F3-F4-F5-F6	II AREA	€ 35,00
F1	II AREA	€ 31,00
FI-F2-F3	I AREA	€ 31,00

I relativi importi sono incrementati di € 30,00 per l'apertura al pubblico di musei, gallerie, monumenti e aree archeologiche della giornata del Lunedì dell'Angelo:

e) Turnazione pomeridiana festiva della durata di almeno 6 ore:

F3-F4-F5-F6-F7	III AREA	€ 71,00
F1-F2	III AREA	€ 50,00
F2-F3-F4-F5-F6	II AREA	€ 43,00
F1	II AREA	€ 42,00
FI-F2-F3	I AREA	€ 42,00

I relativi importi sono incrementati di € 30,00 per l'apertura al pubblico di musei, gallerie, monumenti e aree archeologiche della giornata del Lunedì dell'Angelo (accordi 15 e 21 aprile 2011)

f) Turnazione notturna festiva e prefestiva della durata fino a 12 ore:

F3-F4-F5-F6-F7	III AREA	€ 68,00
F1-F2	III AREA	€ 48,00
F2-F3-F4-F5-F6	II AREA	€ 41,00
F1	II AREA	€ 33,00
FI-F2-F3	I AREA	€ 33,00

g) Turnazione superfestiva - Natale, Capodanno, Pasqua, 1° Maggio e Ferragosto- antimeridiana della durata di almeno 6 ore:

F3-F4-F5-F6-F7	III AREA	€ 62,00
F1-F2	III AREA	€ 44,00
F2-F3-F4-F5-F6	II AREA	€ 38,00
F1	II AREA	€ 35,00
FI-F2-F3	I AREA	€ 35,00

I relativi importi sono incrementati di € 30,00 per l'apertura al pubblico di musei, gallerie, monumenti e aree archeologiche nelle giornate di Pasqua e Ferragosto. Per le aperture al pubblico di musei, gallerie, monumenti e aree archeologiche nelle giornate di Natale, Capodanno e 1° Maggio gli importi sono incrementati di € 90,00.

h) Turnazione superfestiva - Natale, Capodanno, Pasqua, 1° Maggio e Ferragosto - pomeridiana della durata di almeno 6 ore e turnazione superfestiva notturna nelle notti antecedenti alle suindicate festività:

F3-F4-F5-F6-F7	III AREA	€ 78,00
F1-F2	III AREA	€ 55,00
F2-F3-F4-F5-F6	II AREA	€ 47,00
F1	II AREA	€ 44,00
FI-F2-F3	I AREA	€ 44,00

I relativi importi sono incrementati di € 30,00 per l'apertura al pubblico di musei, gallerie, monumenti e aree archeologiche nelle giornate di Pasqua e Ferragosto. Per le aperture al pubblico di musei, gallerie, monumenti e aree archeologiche nelle giornate di Natale, Capodanno e 1° Maggio gli importi sono incrementati di € 90,00.

- i) Turnazione notturna tra due festività della durata fino a 12 ore.

F3-F4-F5-F6-F7	III AREA	€ 73,00
F1-F2	III AREA	€ 53,00
F2-F3-F4-F5-F6	II AREA	€ 45,00
F1	II AREA	€ 36,00
FI-F2-F3	I AREA	€ 36,00

2. Nel caso di accavallamento di turni, programmati per particolari necessità e sempre con la finalità ultima di fornire un miglior servizio ai fruitori dei servizi culturali, spetta la corresponsione del compenso relativo al turno attuato per un maggior numero di ore. Qualora il numero delle ore sia di eguale durata in entrambe le tipologie di turno, il compenso sarà determinato dalla media aritmetica degli importi previsti per le turnazioni interessate. Qualora il numero delle ore delle singole prestazioni sia di eguale durata nelle due tipologie di turno, l'imputazione sarà svolta con alternanza.
3. Al personale che svolga anche solo turnazioni notturne, festive o di almeno 9 ore continuative, viene corrisposto il relativo compenso, indipendentemente dall'effettuazione in alternanza dei due turni esistenti nell'Istituto.
4. La reperibilità in generale è prevista nelle fattispecie e per i criteri indicati nell'art. 8 dell'accordo Aran/OO.SS. del 12 gennaio 1996. Il personale in reperibilità deve garantire tempi di intervento che non eccedano i 30 minuti. L'importo previsto per un periodo di reperibilità di 12 ore è pari ad euro 18,00. L'Istituto della reperibilità di cui al presente articolo viene retribuito nell'ambito del budget assegnato per le turnazioni.

PER L'AMMINISTRAZIONE

PER LE OO.SS